

La famiglia e la legge

«Mai più bambini con due papà»

La Cassazione: non può essere trascritto l'atto di nascita se il piccolo è nato all'estero con l'utero in affitto. Nella sentenza però viene indicata la possibilità dell'adozione attraverso l'articolo 44 della legge 184

MARCELLO PALMIERI

Dopo anni di caos, una decisione chiara: chi compra un bimbo all'estero, "assemblandolo" con la maternità surrogata, non può essere riconosciuto genitore dall'Italia, anche se rimane aperta la strada dell'adozione "in casi particolari" prevista dall'articolo 44 della legge 184 del 1984. Con la sentenza 12193/2019 la Cassazione a sezioni unite ha sancito l'impossibilità di trascrivere gli atti di nascita (e provvedimenti simili) prodotti all'estero, quando il bimbo cui si riferiscono è nato con la pratica dell'utero in affitto, ma ha confermato l'applicazione estensiva dell'articolo 44 della norma sulle adozioni, ribadendo che può essere riferito anche alle coppie omogenitoriali. Prassi che finora alcuni tribunali, a cominciare da quello di Milano, consideravano illegittima. Il legame genitoriale, ha spiegato la Cassazione, deve essere riconosciuto unicamente alla persona che con il piccolo ha un rapporto biologico o genetico, mentre l'altra come detto può vedersi riconosciuta l'adottabilità "in casi particolari". La pronuncia di ieri nasce in relazione a un caso esaminato dal tribunale di Trento, dove due uomini - sposati secondo la legge canadese - chiedono al proprio Comune di trascrivere (dunque di riconoscere anche in Italia, a ogni effetto di legge) un provvedimento dello stesso Stato estero che li indica come genitori di due minori nati nel 2010. Una nascita frutto di un intreccio complesso. Uno dei due uomini ha fornito il seme, ma gli ovociti sono quelli di una donna "donatrice", e la gravidanza - una volta ottenuto in vitro l'embrione - è stata condotta da un'altra ancora, la madre surrogata. Natu-

ralmente dietro compenso. Di fronte a questa situazione, il sindaco di Trento - quale ufficiale di stato civile - si rifiuta di accogliere la richiesta dei due uomini. Da qui parte l'iniziativa giudiziale, che dopo varie battaglie con esiti alterni approda alla Cassazione. Che - per l'importanza della materia e i contrasti giurisprudenziali sviluppatisi in materia negli ultimi anni - decide di assegnarla alle Sezioni unite. La sentenza è complessa e molto articolata. Punto di partenza è il Dpr 396/2000 che, pur disponendo nella sostanza l'obbligo



Due giudici della Corte di Cassazione/ Ansa

I giudici chiamati a decidere su un caso esaminato dal tribunale di Trento, dove due uomini chiedevano il riconoscimento dei figli avuti in Canada

dell'Italia al riconoscimento di tutti gli atti di stato civile rilasciati da un Paese estero, al suo articolo 18 vieta la trascrizione degli stessi «se sono contrari all'ordine pubblico». Vale a dire se contrastano con la tutela dei diritti fondamentali. È questo il caso della maternità surrogata? Secondo i giudici della Cassazione la risposta è positiva e scaturisce dall'analisi delle più importanti pronunce giurisdizionali sul tema, mostrando quel filo rosso che porta a ritenere l'utero in affitto (e le sue conseguenze) assolutamente inammissibile per l'ordinamento italiano. Il punto di partenza è sempre la legge 40 del 2004, che vieta la maternità surrogata, con

sanzione penale. E proprio l'esistenza di questa sanzione - così come stabilito da una precedente pronuncia della Cassazione, la 24001/2014 -, ricorda la Suprema Corte, già di per sé suggerisce che la norma in questione tutela valori protetti dall'ordine pubblico: per esempio «la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione, con il quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in conflitto». Citando poi la sentenza 162/2014 della Corte costituzionale - quella del via libera alla fecondazione eterologa - i giudici sottolineano come la stessa abbia comunque ribadito il no più assoluto alla surrogazione di maternità. Non solo: esaminando un'altra pronuncia della Consulta, la 272/2017, si dimostra come vi sono casi nei quali è la legge stessa a stabilire, nell'esclusivo interesse del minore, la prevalenza del criterio di verità su quello al mantenimento dello status iniziale. A proposito dei sindaci che hanno già arbitrariamente trascritto certificati di bimbi ottenuti da coppie maschili attraverso l'utero in affitto la sentenza ventila addirittura l'ipotesi di una «responsabilità per i danni dagli stessi cagionati».

In conclusione la sentenza richiama l'orientamento già consolidato per riconoscere «i legami sviluppati con altri soggetti che se ne prendono cura» e individua nell'articolo 44 lettera "d" della legge 184 «lo strumento idoneo a salvaguardare la continuità affettiva ed educativa». Una via d'uscita per le coppie omogenitoriali che lascia aperte - anzi rafforza - questioni non irrilevanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SENTENZA

Dopo mesi di attesa, i giudici hanno confermato che la maternità surrogata è incompatibile con il nostro ordinamento. I sindaci che avevano percorso i tempi rischiano di dover pagare i danni



Torino
23 aprile 2018

Tre coppie (due composte da donne, una da uomini) vengono registrate dal Comune di Torino come genitori dei figli concepiti attraverso fecondazione eterologa e utero in affitto. Per la sindaca Chiara Appendino, prima in Italia a forzare la legge senza la disposizione di un tribunale, «la città sta scrivendo un pezzo di storia».



Roma
28 aprile 2018

Anche la sindaca Virginia Raggi si allinea: il Comune effettua «una trascrizione completa e spontanea, cioè senza l'intervento di un giudice», di una bimba nata in Canada da due uomini. Stessa mossa a Gabicce Mare, col sindaco Domenico Parruzzi e i gemellini di due padri nati in Canada, e pochi giorni dopo a Crema, con la sindaca Stefania Bonaldi.



Napoli
12 luglio 2018

Anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris procede alle registrazioni, stavolta in grande: 9 le coppie a cui viene riconosciuta la bigenitorialità, due composte da uomini. «Noi oggi attuiamo la Costituzione nel rispetto delle norme, dei diritti e dei doveri», il commento del primo cittadino.

Domande e risposte

Adozione legittimante e non legittimante. Quali differenze?

L'adozione legittimante o "adozione piena" - anche se ormai si tende ad abbandonare questo lessico - è quella in cui l'adottato diventa figlio legittimo della coppia, ne assume il cognome e interrompe ogni legame giuridico con la famiglia d'origine. Nell'adozione non legittimante - prevista per esempio dall'articolo 44 della legge 184 - il cognome viene solo posposto a quello originario, l'adottato diventa erede dei genitori ma non stabilisce rapporti di parentela con gli altri membri della famiglia e conserva alcuni obblighi verso la famiglia naturale.

A chi è consentita l'adozione in "casi particolari"?

L'articolo 44 della legge 184 prevede che possono accedere i coniugi non separati, i single e, in senso estensivo, anche i conviventi more uxorio. Prima della sentenza della Cassazione di ieri, c'erano tribunali che applicavano l'articolo 44 anche alle coppie omogenitoriali e tribunali che consideravano sbagliata questa lettura.

Ci sono state altre applicazioni "estensive"?

Sì, per esempio il 22 giugno 2016, la stessa Cassazione (prima sezione civile) aveva stabilito che sussiste un diritto fondamentale dei minori cresciuti in coppie omogenitoriali a mantenere una relazione familiare che sia legalmente riconosciuta con il "genitore sociale", relazione familiare che prescinde dalle caratteristiche di genere della coppia genitoriale.

LE REAZIONI

«Divieto positivo, ma è eludibile»

Scienza & Vita: non si apra ad altri illeciti. Il Centro Livatino: scelta pilatesca

«Un importante e ulteriore riconoscimento del divieto di maternità surrogata nel nostro ordinamento a tutela, in primis, della dignità della donna. Con cautela, invece, va considerato il riferimento all'adozione in casi particolari ex art. 44». È un commento in chiaroscuro quello del giurista Alberto Gambino, presidente di Scienza & Vita e Professore dell'Università Europea di Roma, sulla sentenza della Cassazione in tema di surrogazione di maternità. Se la Corte ha infatti riaffermato il valore del divieto della surrogazione di maternità contenuto nella Legge 40 del 2004 «in quanto principio di ordine pubblico posto a tutela della dignità della gestante - continua Gambino - e la decisione è di grande importanza perché stabilisce la prevalenza dei principi dell'ordinamento italiano in tema di filiazione e dignità della persona su quelli di altri ordinamenti che contrastano con essi», «con cautela» invece va preso il riferimento all'adozione in casi particolari «che non può essere utilizzata per consentire l'ingresso "dalla finestra" a pratiche considerate comunque illegittime e contrarie alla dignità umana - continua Gambino -. La diretta conseguenza sarebbe, nella sostanza, una elusione del divieto che oggi le stesse Sezioni Unite riconoscono come pienamente valido e costituzionale». Un punto, quest'ultimo, su cui invece sono molto critici i giuristi del Centro studi Livatino, secondo cui la sentenza delle Sezioni

Unite della Cassazione sulla maternità surrogata «è pilatesca». «Il messaggio che viene dato, ridotto alla sostanza, è che - ferma restando la preclusione in Italia dell'utero in affitto - la coppia che lo desidera può recarsi all'estero per ottenere un bambino da maternità surrogata e poi renderlo proprio giuridicamente attivando la procedura adottiva: un messaggio pilatesco appunto, visto che conduce comunque a un esito di legittimazione, se pure per altra via, della maternità surrogata». Andrebbe poi spiegato alle coppie che attendono da anni un bambino avendo attivato una procedura di adozione, secondo gli esperti di diritto, «perché una condotta vietata dalla legge la rende in concreto possibile, men-

tre per via ordinaria l'adozione resta complicatissima ed eventuale. Il Parlamento ha bisogno di altro per intervenire con una legge che scongiuri in modo chiaro la pratica dell'utero in affitto?». «La sentenza è apprezzabile nella parte in cui ribadisce la illiceità della maternità surrogata» ribadisce la presidente del Movimento per la vita Marina Bandini Casini. «Tuttavia essa è gravemente criticabile la parte in cui indaga sui principi fondamentali dell'ordinamento - aggiunge -. Il matrimonio è fondato sulla diversità sessuale e il bambino ha come principale interesse avere un padre e una madre. La dimenticanza di questi principi rende debole tutto l'ordinamento giuridico in materia di matrimonio e di filia-

zione». Anche il riferimento all'adozione in questo senso è improprio: «L'adozione ha lo scopo di perseguire l'interesse del minore ad avere un padre e una madre e quella in casi particolari non può diventare l'escamotage per far passare stepchild adoption». Decisiva, invece, la pronuncia della Cassazione secondo Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vice presidente del Congresso Mondiale delle Famiglie e di Pro Vita e Famiglia: «Le donne non sono incubatrici e i bambini non sono merce. Finalmente i giudici hanno detto un "no" chiaro e netto alla vergognosa trascrizione all'anagrafe degli atti di filiazione di bambini comprati all'estero tramite utero in affitto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE ALTRE VOCI

Il plauso della Rete femminista: «Questa è una vittoria per tutte le donne»

Una sentenza «storica, a tutela della dignità delle donne e del diritto dei bambini alla verità sulle proprie origini». Viene considerata come una vittoria contro lo sfruttamento del corpo delle donne, dalla Rete femminista contro l'utero in affitto, la sentenza della Corte di Cassazione sulla trascrizione dei certificati di nascita esteri di bambini nati da surrogata. «Esprimiamo grande soddisfazione e ci rimettiamo subito al lavoro, interpellando le candidate e i candidati alle prossime elezioni europee perché - è l'appello delle femministe - dichiarino esplicitamente il loro impegno a fermare l'utero in affitto in Europa». «D'ora in poi sarà il Tribunale dei minori a valutare caso per caso se il compagno del genitore non biologico ha o meno i requisiti per adottare, nel rispetto soltanto dell'interesse dei bambini» plau-

de Mara Carfagna di Forza Italia, mentre per il leghista Simone Pillon, vicepresidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, la sentenza segna «un colpo al turismo riproduttivo» e «finalmente non si parlerà più di genitore 1 e 2». Sull'altro fronte è invece preoccupata la senatrice del Pd Monica Cirinnà, che è scesa in campo subito proprio sul fronte della stepchild adoption: «Adesso è molto importante che la Corte chiarisca che l'adozione del figlio del partner, dolorosamente stralciata dalla legge sulle unioni civili, possa pacificamente essere applicata in coppia omosessuale». Stessa posizione da parte di Gay Center: «La sentenza fa emergere l'urgenza di una legge che riconosca la genitorialità e l'adozione per le coppie lesbiche e gay, che tuteli i minori sin dalla nascita».